

STATUTO

ALLENZA PER LA SALUTE MENTALE DI VALLECAMONICA

(ODV – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO)

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ALLEANZA PER LA SALUTE MENTALE DI VALLECAMONICA (ODV – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO); di seguito semplicemente "Associazione".

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in piazza Liberazione, 1 nel comune di Bienno (BS).

Il trasferimento della sede legale, disposta con specifica Deliberazione del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

(Statuto)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice Civile, negli artt. 14-42, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, delle Leggi regionali di riferimento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'Assemblea può deliberare l'adozione dell'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

(Efficacia dello statuto)

E SENZIONE:
ATTO ESSEMP
DA IMPOSTA
DI BOLLO AI
SENSI ARTT.
82 DEL DECRETO
LEGISLATIVO
N° 117/2017

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale meglio specificate in seguito, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi soprattutto dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti:

- interventi di volontariato nell'ambito della salute e del benessere mentale a supporto dei servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- interventi di volontariato a supporto dei servizi e delle prestazioni nell'ambito della salute e del benessere mentale di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nell'ambito della salute e del benessere mentale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività nell'ambito della salute e del benessere mentale;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti nell'ambito della salute e del benessere mentale;

- promozione delle iniziative di aiuto reciproco (auto mutuo aiuto) nell'ambito della salute e del benessere mentale;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- sollecitare, sostenere e monitorare a livello locale l'applicazione ed il rispetto delle vigenti normative / circolari / direttive in materia di salute mentale da parte delle Istituzioni e degli enti preposti a ciò;

- incentivare e sostenere l'apertura dell'opinione pubblica e dei mass media verso il problema della salute mentale in generale;

- organizzare iniziative di formazione e di informazione sulle tematiche della salute mentale in generale e sugli strumenti / soluzioni da porre in essere per il miglioramento psichico delle persone;

- promuovere, sostenere ed incentivare l'attivazione della rete delle risorse e dei servizi socio – sanitari del territorio della Vallecamonica, in materia di salute mentale, per la gestione dei disagi e delle malattie degli utenti per un miglioramento della loro qualità di vita;

- combattere i pregiudizi che emarginano il malato e la sua famiglia e che compromettono pesantemente la qualità della vita e la guarigione;

- favorire esperienze di mutuo aiuto nelle Comunità e nei servizi sociali e socio-sanitari del territorio in ambito della salute mentale per il sostegno dei familiari;

- collaborare con il servizio psichiatrico pubblico, con le istituzioni e con altre realtà del terzo settore per favorire progetti di intervento integrati, nonché per la realizzazione di strutture e servizi idonei alla riabilitazione e cura dei pazienti;

- organizzazione, gestione e co-gestione di sportelli di assistenza ed informazione agli utenti in materia di protezione giuridica e segretariato sociale per gli ambiti di azioni di interesse generale individuate dall'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017.

Per l'attività prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione realizza attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

ARTICOLO 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio

d'esercizio;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso decorre dalla data riportata sulla ricevuta di ricezione

della comunicazione di recesso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (attivabile solo nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117)
- Revisore dei conti (attivabile solo nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 11

(L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 12

(Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio annuale e l'eventuale bilancio sociale;
- approva il rendiconto annuale ed il conto patrimoniale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato per legge, a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 13

(Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione avviene:

- mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati a mezzo consegna a mano, servizio postale o a mezzo posta elettronica (mail normale o pec) o anche notifica mediante servizio whatsapp o altro social media, il cui indirizzo sia stato reso dall'associato.
- mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e pubblicato sul sito internet / pagina social media dell'Associazione o in uso all'Associazione.

ARTICOLO 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente o su domanda firmata da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota sociale o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata e scritta almeno metà dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà

più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il presidente dell'Associazione è anche il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di sette componenti, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, il rendiconto annuale e lo stato del patrimonio e, se necessario, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- determina e delibera il rimborso spese dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'Associazione.

ARTICOLO 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge

l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, quando sussiste per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19

(Revisore dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 20

(Entrate e patrimonio)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

ARTICOLO 21

(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati

dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23

(Bilancio e rendiconto)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro i termini previsti per legge.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 26

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28

(Responsabilità della Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed

extra contrattuale della Associazione stessa.

ARTICOLO 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 32

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato

di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente dell'Associazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 34

(Norma transitoria)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

A decorrere del termine di cui all'articolo 104 del D.Lgs n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del Decreto Legge n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D.Lgs n. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

FIRMA DEGLI ASSOCIATI PRESENTI

Gianfranco Cusi Quadri Valentini
M. M. Stenelle Bellini
Luca Bellini

Bettoni Battistini
Olga Erba

Bettoni Pierpaolo

Paola Salvi

Panteghini Franco

OPERAZIONI RELATIVE AL CODICE FISCALE
DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Per l'ufficio

CODICE FISCALE 90010890177	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
-------------------------------	--

DENOMINAZIONE ALLEANZA PER LA SALUTE MENTALE DI VALLECAMONICA (ODV - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO)

SIGLA	APPROV. BILANCIO
-------	------------------

TIPO ATTIVITA' 949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO PIAZZA LIBERAZIONE 1
--

C.A.P. 25040	COMUNE BIENNO	PROV. BS
-----------------	------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MNCGMN61D45A817U	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MONCHIERI GIACOMINA
--

DATA OPERAZIONE 17/11/2021	NUMERO OPERAZIONE 1	TIPO OPERAZIONE EFFETTUATA VARIAZIONE DATI
-------------------------------	------------------------	---



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90010890177

NATURA GIURIDICA

08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE

IATO)

ALLEANZA PER LA SALUTE MENTALE DI VALLECAMONICA (ODV - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI

TIPO ATTIVITA'

949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA LIBERAZIONE 1

C.A.P.

25040

COMUNE

BIENNO

PROV.

BS

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MNCGMN61D45A817U

CODICE CARICA

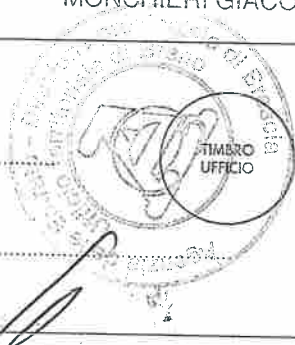
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MONCHIERI GIACOMINA

DATA 17/11/2021

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BRENO